

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

“PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE”

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive

modifiche e integrazioni;

- VISTO** il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 16/12/2015 n. 2456/DAR con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per gli anni 2016 e 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/05/2016 n. 3076 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Pirillo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTA** la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 9 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- VISTA** la Deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017 della Giunta Regionale (legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1-9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017);
- VISTA** l'istanza assunta in data 17/05/2006 al prot. n. 10309 dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e corredate di progetto a firma del tecnico Dott. Agr. Giuseppe Scorfani (Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Ragusa n. 221) con le quali la Ditta NOTO SALVATORE, c.f. NTO SVT 59C07 H163F, nato a Ragusa (RG) il 07/03/1959 - ed ivi residente a Comiso (RG) in Via Po n° 8, ha chiesto la concessione, ai sensi del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di l/s 0,22 per complessivi mc. 3.949 per annata irrigua di acqua, dal pozzo in località Fegotto al foglio di mappa 10 particella 216 del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) per uso irriguo, da prelevare per un periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, per l'irrigazione di una superficie di Ha 02.38.32 costituita dalle particelle meglio specificate nel disciplinare che al presente si allega costituendone parte integrante;
- VISTO** il parere prot n. 14679/RG 1690 del 28/02/2007 con la quale l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Servizio 5° Risorse Idriche e Regime delle Acque Pianificazione e Autorizzazioni, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 del R.D. n° 1775/1933 ha espresso parere favorevole sulla di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela;



D.D.G. n° 732

VISTA la relazione di compiuta istruttoria prot. n. 80512 del 15/06/2011 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, preso atto che non furono prodotte opposizioni né domande concorrenti e, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione richiesta, ha espresso il parere che possa assentirsi alla ditta richiedente di derivare dal pozzo in località Fegotto al foglio di mappa 10 particella 216 del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), moduli 0,0022 pari a l/s 0,22 di acqua per complessivi mc. 3.949 annui, da prelevare per un periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, per uso irriguo;

VISTA la nota n. 23827 del 06/03/2012 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei trasporti Servizio 12° - Risorse Idriche e Regime delle Acque, ha approvato gli atti istruttori trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, ritenendo pertanto di potere concedere alla ditta istante la concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 10/12/2012 presso l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa dove è stato registrato al n. 12254 di repertorio in data 10/12/2012 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data 17/12/2012 al n° 4010 e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, questo Dipartimento ha richiesto alla competente Prefettura, il rilascio, della "comunicazione antimafia" ai sensi dell'art. 84 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la nota n. PR_RGUTG_Ingresso_0011173_20170502 del 02/05/2017 con la quale la Prefettura di Ragusa ha comunicato che a carico della ditta istante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la concessione come sopra richiesta;

DECRETA

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, è concesso, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, alla Ditta Ditta NOTO SALVATORE, c.f. NTO SVT 59C07 H163F, nato a Ragusa (RG) il 07/03/1959 – ed ivi residente in a Comiso (RG) in Via Po n° 8, di derivare moduli 0,0022 pari a una portata media annua di l/s 0,22 e per complessivi mc 3.949 annui, da prelevare per un periodo dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, di acqua dal pozzo in località Fegotto al foglio di mappa 10 particella 216 del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG), per uso irriguo.

Art. 2 La concessione è accordata per anni 40 successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione in premessa citato che al presente si allega costituendone parte integrante e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in € 12,51

(diconsi euro dodici/51).

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.


- Art. 3** L'introito delle somme di cui al precedente art. 2 sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 4** Con il presente Decreto è accertato sul capitolo 2602 capo 16 (3010301003), a far data dall'esercizio finanziario 2017 e fino all'esercizio finanziario 2057, l'importo complessivo di €. 512,91, (euro cinquecento/91) da corrispondere in canoni annuali anticipati, determinato per l'anno in corso in € 12,51 (euro dodici/51).
I canoni successivi all'esercizio finanziario 2017 verranno adeguati da questo Dipartimento a seguito della pubblicazione periodica dei T.I.P. a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro.
- Art. 5** Con il presente Decreto è altresì riscosso e versato l'importo di € 12,51 (diconsi euro dodici/51) con riferimento alle quietanze n. 954 del 18/01/2017;
- Art. 6** Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
- Art. 7** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale, il presente Decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Ragusa" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 8** Il presente Decreto sarà efficace dopo la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 9** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo li 01 GIU. 2017


Il Geometra
(Sergio Russo)



Il Dirigente del Servizio 3
(Ing. Giuseppe Diagetta)



Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)



ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua dal pozzo sito in c.da Fegotto, foglio di mappa 10, particella 216 del comune di Chiaramonte Gulfi chiesta con istanza in data 17/05/2006 dalla ditta Noto Salvatore (c.f. NTO SVT 59C07 H163F) nato a Ragusa il 07/03/1959 e residente a Comiso in via Metauro n. 11.

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal pozzo trivellato, sito nella particella 216 del foglio di mappa 10 in c.da Fegotto del comune di Chiaramonte Gulfi, è fissata in misura non superiore a moduli 0,0022 pari a l/s. 0.22 continui corrispondenti a mc. 3.949, da prelevare per un periodo dal 1° Maggio al 31 Ottobre di ogni anno per l'irrigazione di terreno proprio attivato a vigneto.

Art. 2

SUPERFICIE DA IRRIGARE

La superficie è di complessivi Ha 02.38,32.

Le particelle da irrigare sono quelle segnate sulla planimetria di progetto a firma del agr. Giuseppe Scorfani che fa parte integrante del presente disciplinare e precisamente sono: 212-216-218-210 del foglio di mappa 10.

Art. 3

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa risultano realizzate in località c.da Fegotto, foglio di mappa 10, particella 216 del comune di Chiaramonte Gulfi. Essa consiste: elettropompa sommersa di Hp 1.5. Tali opere sono conformi al progetto a firma del agr. Giuseppe Scorfani che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni di legge è fatto obbligo alla ditta concessionaria di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita e di non estendere l'irrigare oltre la superficie sopra indicata.

L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra, regolare l'utenza, stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o dei turni orari.


Art. 5

DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DELLE PORTATE E DEI VOLUMI

E' stato installato, a cura e spese del concessionario della derivazione, idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi, a monte del punto di prelievo, al fine di conseguire una precisa conoscenza degli utilizzi e delle residue disponibilità d'acqua sul territorio interessato.

Esso consiste in un contatore volumetrico marca G2 matricola 7734787.

Il misuratore dovrà essere mantenuto in regolare stato di funzionamento.



La ditta concessionaria dovrà impegnarsi a consentire, anche senza preavviso, che rappresentanti dell'Ufficio del Genio Civile effettuino visite di controllo e sorveglianza delle apparecchiature installate.

Qualora le apparecchiature di misura fossero sigillate, per disposizione dell'Ente concedente la derivazione, deve essere riservato all'Ufficio del Genio Civile il diritto di rimuovere tali sigilli, dandone immediata comunicazione all'Ente che li ha apposti, per l'esecuzione delle necessarie verifiche.

La lettura dei volumi dovrà essere comunicata dalla ditta concessionaria, annualmente all'Autorità concedente.

La taratura della strumentazione, che dovrà essere effettuata da Ditta specializzata, dovrà avvenire ogni qualvolta l'Ufficio del Genio Civile al quale le relative certificazioni dovranno essere inviate, lo riterrà opportuno.

Art. 6

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Art. 7

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti dei terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere e, pertanto, l'Amm.ne concedente, si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità d'acqua concessa, la quale potrà ridursi ed anche venir meno del tutto per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, senza che perciò la ditta concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione, indennizzi di sorta per opere eseguite, spese sostenute per perdite di colture e per quanto altro possa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene, quindi, fatta a totale rischio della ditta concessionaria. La concessione non può essere ceduta ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

Art. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero e ad evitare pericoli di intrusione di acque salate, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti nel territorio, essa sarà rinnovata, con riguardo all'effettivo fabbisogno della superficie da irrigare.

dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite (nell'alveo, sulle sponde, sulle arginature del corso d'acqua, all'origine della sorgente) o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi (dell'alveo, delle sponde, dell'arginature del corso d'acqua, dell'origine della sorgente), nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

Art. 9 CANONE

La ditta concessionaria corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di concessione, l'annuo canone di euro 11.61 per l'anno 2012 e successivi, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16.04.03 n. 4 e successivi aggiornamenti (D.P.R.S. del 9.12.2004-triennio 2004-2006, D.D.G n° 1670 del 6.08.2008 triennio 2007-2009, D.D.G n° 2271 del 24.11.2009 triennio 2010-2012), anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. n. 1775/33.

Art. 10 PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di avere effettuato:

- a) il pagamento della somma di euro 31,00 (1/2 canone se superiore al minimo) come da quietanza n. 4227 in data 16/05/2006 della Cassa Regionale uff. prov.le 2309, a termine del comma 2° dell'art. 7 del T.U. n. 1775/33 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il pagamento della somma di euro 5,16 tramite bollettino di c/c postale 17770900 intestato a Cassa Prov.le della R.S. Gestione Banco di Sicilia, per pagamento tassa di CC.GG. di cui alla L.R. n. 67/81, come da ricevuta n. 16 del 09/11/2012;
- c) il pagamento della somma di euro 20,00 sul c.c.p. n. 10694974 come da quietanza n. 101 in data 13/07/2006 per spese di sorveglianza, prove di portata e quant'altro dipendenti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1285/20 ;

Art. 11 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute successivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 12 DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Chiamonte Gulfi nel cui territorio ricadono le opere di presa.

Art. 13
CLAUSOLA IGIENICO SANITARIA

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico/sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che la ditta concessionaria abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni.

La ditta concessionaria resta obbligata a fare eseguire a proprie spese dal L.I.P./ASP competente per territorio le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amm.ne lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

N. _____ - Ragusa, li 10 DIC 2012

LA DITTA

Voto Selvedo

I TESTIMONI

[Signature]
[Signature]

L'INGEGNERE CAPO AD INTERIM
(Nazzeno Mannino)

Nazzeno Mannino



COMUNE: CHIARAMONTE GULFI

PROVINCIA: RAGUSA

DITTA: NOTO SALVATORE

OGGETTO: RICHIESTA DI CONCESSIONE ACQUE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL T.U. 1775/33

RELAZIONE TECNICA

DATA 17 MAG. 2006

LA DITTA

Nota Salvatore

TESTIMONI
Clò W. Oly

Stefano d'oro

L'INGEGNERE CARO AD INTERIM
(NARRARINO MANDINO)

IL TECNICO

Chiappetta



A. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA.

Ditta: Noto Salvatore, nato a Ragusa il 07/03/1959 e Tidona Giuseppa nata a Chiaramonte Gulfi il 10/10/1962 residenti a Comiso nella Via Metauro n. 11, nella qualità di comproprietari.

Tipologia aziendale: azienda agricola ad indirizzo viticolo, uva da tavola;

Rapporti tra proprietà e impresa: imprenditore coltivatore diretto.

Superficie complessiva: ha 02.38.32

A. 1 Ubicazione.

L'azienda è sita nel comune di Chiaramonte Gulfi (RG) in contrada Fegotto di sotto e vi si accede dal centro abitato di Roccazzo per circa 5 Km, poi una interpoderaie con cui l'azienda confina.

A. 2 Terreno.

Dati catastali

Il terreno risulta annotato al N.C.T. del Comune di Chiaramonte Gulfi ed è così suddiviso:

FOGLIO	PARTICELLE	QUALITA'	SUPERFICIE (HA)
10	212	VIGNETO	00.01.75
10	216	VIGNETO	00.87.18
10	218	VIGNETO	00.08.00
10	210	VIGNETO	01.41.39
Superficie totale			Ha 02.38.32



Ripartizione superficie

Diversamente da quanto riportato in catasto la superficie è così ripartita:

VIGNETO ha. 02.20.00;
F. R., tare ed incolti:..... ha. 00.18.32.

Catasto Utenti

Ditta	Foglio	Particelle	Sup. (ha)	Qualità	mc	l/s
Noto Salvatore e Tidona Giuseppa	10	210	01.41.39	VIGNETO		
	10	212	00.01.75	" "		
	10	216	00.87.18	" "		
	10	218	00.08.00	" "		
Totale complessivo ha					02.38.32	17.107 0,20

Caratteristiche agronomiche

Terreno: medio impasto e ben dotato dei principali elementi nutritivi.

Giacitura: pianeggiante.

Clima: mediterraneo, con estati siccitose e piogge autunno-invernali.

Indirizzo produttivo

L'indirizzo produttivo è: VITICOLO
La superficie investita è di ha. 02.20.00.

A. 3. Investimenti fondiari.

Fabbricati rurali

Nell'azienda non esistono fabbricati rurali.

Viabilità interna

L'azienda è servita internamente da una stradella in terra battuta.

Recinzione e frangivento

Tutta l'azienda è recintata con rete metallica e paletti in calcestruzzo.

Disponibilità idrica

Nel fondo esiste un pozzo trivellato e precisamente :

Pozzo trivellato (n.1) ubicato nella **particella 216 del foglio 10 Chiaramonte Gulfi**, della profondità di 75 metri, della portata di 1 l/s, diametro 350, e con elettropompa di Hp 1,5.

A.4 Attrezzature.

L'azienda è fornita delle seguenti macchine:

1 trattore;

1 rimorchio e vari attrezzi per la lavorazione del terreno.

Per alcune operazioni come la concimazione organica, si ricorre a terzi.

DATA 17 MAG. 2006





LE PIÙE
Menne Garetano
Menne Paolo
Menne Puzzo
Gemma Gurello
Ce. Ca. vno Anna

LEGENDA
● POCCO IDRICO IN OGGETTO
□ TERRENO COLTIVATO

MI 4.00
MI 11.50



Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: CANICATTI
Catasto: 110: 57
Identificativo: MESSINA

25-Gen-2013 11:54
Prot. n. AG0013698/2013

Visura ornamentaria esente per PRUR



UFFICIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO - TERRITORIO SERVIZI CATASTALI - DIRETTORE ING. GIUSEPPE INCORVICA